

VERBALE DI ACCORDO

Contratto di Solidarietà

(art.21, comma 1, lett. c), D. Lgs. N.148/2015 e s.m.i. – da ultima: L. 234/2021)

In data 19 gennaio 2022, su convocazione a mezzo mail e in modalità mista videoconferenza/presenza (uffici direzionali Napoli, P.zza Carità 32) nel rispetto delle vigenti disposizioni precauzionali emergenziali, si sono incontrati:

GH Napoli S.p.A. (Gaetano Tursi - Direzione RU; Lucio Leone - Relazioni Industriali)

E

OO.SS.:

FILT CGIL : Domenico Lombardi

FIT CISL : Ugo Milone

UILTRASPORTI : Giovanni Marino

UGL T.A. : Pasquale Lione

USB LP : Ottavio Vollero

LEGEA aderente Cisl : Ciro Luisi

e rispettive RSA

PREMESSO

Che la S.p.a. GH NAPOLI - con sede in Napoli - esercita attività di *handling* aeroportuale presso lo scalo di Napoli-Capodichino;

Che l'azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS ed applica il CCNL Trasporto Aereo – Sez. Handlers (Assohandlers – FILT CGIL, FIT CISL, UIL T, UGL T.A.);

1

Che, com'è noto, l'intero comparto è stato gravemente colpito dall'emergenza pandemica da "Covid -19";

Che la società, nell'immediatezza della emergenza pandemica tutt'ora in atto, ha dovuto fronteggiare l'improvvisa riduzione/cessazione dell'attività con l'unico strumento alla data utilizzabile della CIG in deroga ex art. 22 DL 18/2020 a far data dal 23/03/2020 (Accordo sindacale per CIGD del 25/03/2020, giusta la temporanea preclusione ex art. 4 e ss. del DL 148/2015 all'utilizzo degli ammortizzatori ivi contemplati);

Che successivamente, decorso il tempo necessario al ripristino delle condizioni di accessibilità alla CIGS, con Accordo sindacale del 27 ottobre 2020 e su sollecitazione delle stesse OO.SS., "nell'ottica di un maggior respiro temporale di utilizzo" l'azienda ha potuto fare ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria "per crisi aziendale ascrivibile ad evento improvviso non imputabile all'azienda, di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 148/15 e all'art. 2 del D.M. 94033/2016", trattamento che è stato autorizzato con decreto direttoriale n. 108253 dello 09/11/2020 per il periodo di 12 mesi dallo 01/11/2020 al 31/10/2021;

Che, però, il grave perdurare della crisi ha intanto determinato il progressivo aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'azienda che non è stata più in grado di sostenere gli oneri connessi alla prosecuzione della CIGS, ivi compreso quello dell'anticipazione del trattamento da parte dell'azienda;

Che, conseguentemente, si è colta l'opportunità di procedere con la sospensione del suddetto trattamento di CIGS (prevista ai sensi dell'art. 22 e ss. DL 18/2020, convertito

[Handwritten signatures and initials]

con modificazioni nella L. 27/2020 e ss.mm.ii.) e, contestualmente, con l'attivazione della CIG in deroga "per emergenza COVID-19" (pertanto senza i costi aggiuntivi della CIGS e senza l'anticipazione del trattamento da parte dell'azienda) come introdotta dall'art. 1, comma 300 e ss.ss. della L. 178/20 (Legge di Bilancio), pertanto a decorrere dal 3 gennaio 2021 al 27 marzo 2021, per il periodo massimo previsto (12 settimane); con decreto direttoriale n. 109022 dello 01/02/2021 è stata conseguentemente sospesa l'efficacia del trattamento CIGS per il periodo dallo 03/01/2021 al 27/03/2021 e sono altresì stati ripristinati gli effetti del decreto direttoriale n. 108253 (CIGS) dal 28/03/2021 al 23/01/2022 senza, peraltro, che l'azienda abbia potuto fruire di una ulteriore sospensione della CIGS atteso che il successivo DL 41/2021 del 22/03/2021 ha subordinando la fruibilità di ulteriori 28 settimane di CIG in deroga per emergenza COVID -19 "alle imprese del trasporto aereo che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria" (così, la circolare INPS n. 72 del 29/04/2021) di fatto impedendone l'accesso alla scrivente;

Che, intanto, a valle della contrazione del traffico confermata anche nei primi mesi del 2021, la stagione estiva ha fatto prima intravedere una sensibile proiezione di incremento, seppure limitata nel tempo e concentrata nel periodo di picco, per poi registrare una nuova contrazione nel permanere della incertezza sull'andamento pandemico, il che, al netto dell'incremento di attività sul 2020, ha fatto ancora registrare su base annua 2021 una contrazione superiore al 60% rispetto ai valori "pre-pandemici";

Che, intanto, verso la seconda metà del trascorso mese di Dicembre 2021 si sono improvvisamente palesati segni di inattesa e imprevedibile ripresa della pandemia con conseguenti ulteriori ricadute sull'attività del trasporto aereo, confermati da tutti gli indicatori: tanto quelli sanitari, con conseguente proroga dello stato di emergenza a tutto marzo 2022 per il diffondersi della cosiddetta variante "omicron", che operativi, in ragione dell'intensificarsi delle cancellazioni dei vettori aerei, massimamente a decorrere da gennaio 2022 anche in ragione delle reintrodotte limitazioni agli spostamenti nazionali ed internazionali;

Che ulteriori riduzioni di attività rispetto agli scenari di ripresa della trascorsa stagione estiva sono previsti ed annunciati ancora in questi giorni/ore e che la situazione nell'intero comparto è in palese evoluzione negativa tanto a livello nazionale che internazionale;

Che pertanto gli effetti generati dalla crisi pandemica, che si riflettono conseguentemente ed inevitabilmente sul fatturato e sulla tenuta dei livelli occupazionali, non solo non appaiono esauriti, ma risentono ancor più gravemente della recrudescenza della stessa che sta - al momento - confermando l'incertezza e l'imprevedibilità del corso/decorso della pandemia e post-pandemia;

Che, in tale contesto, la CIGS straordinaria in essere è oramai in scadenza al 23 gennaio p.v. con inevitabile esposizione dell'azienda al ripresentarsi della conseguente immediata criticità occupazionale, resa se possibile ancora più grave dalle più o meno contestuali scadenze di ben 2 gare aventi ad oggetto, l'una, l'attività di gestione del PRM (Passeggeri a ridotta mobilità) e l'altra, del Cargo-merci (per conto del fondamentale cliente DHL) ed il cui esito sarà presumibilmente noto entro qualche mese;

Che pertanto, le Parti, al fine di evitare ogni ipotesi di riduzione anche drastica del personale, con la presente intendono dare urgente corso a possibili soluzioni alternative praticabili, senza precludersi ogni eventuale possibilità di gestione della crisi aziendale, lì dove dovessero intervenire, successivamente al presente accordo, interventi normativi di

favore, finalizzati o di maggiore coerenza a fronteggiare gli effetti a causa pandemica e post pandemica nel settore;

Che i lavoratori interessati sono, come sotto suddivisi:

Scalo Napoli	Impiegati e quadri	Operai	Totale
Teste	228	302	530
Fte	207,45	292,27	499,72

Tutto ciò premesso ed atteso, in questa sede di concertazione, dopo ampio approfondimento, le Parti convengono quanto segue:

- Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- Le parti convengono di individuare nel ricorso all'ammortizzatore sociale della CIGS/CDS, ex art.21, comma 1, lett. c), D. Lgs. N.148/2015 e s.m.i. lo strumento idoneo per gestire la suddetta crisi occupazionale dell'azienda, anche alla luce delle recentissime modifiche normative (L.234/2021) che ne hanno esteso l'agibilità in termini di capienza [art 1, comma 191, lettera b) - che ha inserito nella platea dei beneficiari i dipendenti con anzianità minima di servizio di 30gg - e comma 199, lettera d) - che ha esteso la percentuale di riduzione media oraria all' 80% e quella massima individuale al 90%];
- Le stesse parti sin d'ora convengono, in ogni caso, di incontrarsi per procedere alla modifica/sospensione/cessazione del presente accordo, ove si dovesse rendere necessaria, al fine di poter cogliere eventuali previsioni di maggior favore, che successivi interventi normativi dovessero prevedere in materia di ammortizzatori sociali, di maggior tutela e salvaguardia, tanto aziendale che dei lavoratori;
- la **CIGS/CDS**, ex art.21, comma 1, lett. c), avrà decorrenza **dal 24.01.2022**, in aderenza e prosecuzione rispetto alla conclusione della CIGS straordinaria in scadenza, **per n. 11 settimane**, pertanto con **scadenza allo 09.04.2022**, per una riduzione oraria media settimanale/contrattuale nel limite massimo consentito dalla norma per i Cds stipulati dallo 01.01.2022, pari all'80% dell'orario contrattuale complessivo aziendale, convenendo le Parti, in questa sede di accordo, di determinare con tale percentuale l'entità dell'esubero aziendale, corrispondente in valore a n. pari **399,78 FTE**; resta ferma la possibilità di riduzione massima oggi consentita dalla norma del 90% dell'orario complessivo per singolo lavoratore, calcolata sull'intero periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale;
- Le stesse parti, nel confermare, allo stato, l'esubero come sopra definito, parimenti convengono che la breve scadenza sopra indicata risponde alla logica di assoluta incertezza circa l'evoluzione della crisi in atto per tutto quanto sopra premesso, sin d'ora pertanto convenendo sulla necessità di rivedersi entro la suddetta scadenza per concordare, nella prospettiva di un più ampio orizzonte temporale dell'ammortizzatore, le opportune modifiche al presente accordo che dovranno essere apportate in sede di proroga dello stesso sulla base dei complessivi dati previsionali e consuntivi disponibili alla data, tanto concernenti l'evento pandemico e le connesse ricadute occupazionali, quanto afferenti l'esito delle gare in ambito PRM e CARGO e le connesse ripercussioni sull'attività dell'azienda;
- La riduzione oraria determinata dal presente CdS interessa tutta la popolazione aziendale risultante dagli elenchi allegati distinti per qualifica e con indicazione

puntuale dell'orario contrattuale e della riduzione convenuta, indicata in elenco al massimo della riduzione settimanale, come media mensile, e pari all' 80% tanto per le qualifiche "quadri", "impiegati" ed operai. Sono evidentemente compresi negli elenchi, in quanto partecipanti al programma di solidarietà - in proporzione all'orario contrattuale - anche i lavoratori Part Time, giusta la natura strutturale del ricorso a tale tipologia di orario nel settore del trasporto;

Nell'arco del periodo di tempo di applicazione dell'accordo, la modulazione della riduzione oraria - entro il massimo di cui sopra - comporterà in corrispondenza di un recupero di maggiore o minore operativo di voli e/o servizi in specifiche aree di attività (es: PRM, Cargo etc. etc.) un corrispondente minore o maggiore ricorso all'integrazione salariale con correlativo incremento o decremento del trattamento retributivo;

- Si conferma che la suddetta percentuale di riduzione, coerentemente con quanto indicato nella nota Min. Lav. n. 3558 dell'8 febbraio 2010 "possa essere riferita alla media di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà";
- la riduzione oraria potrà operare sia ad ore per singola giornata/turno di servizio, che in modo verticale - giornaliero o mensile, secondo le esigenze tecnico-organizzative della Società, al fine di garantire la continuità e gli standard qualitativi del servizio di *handling* aeroportuale e tenuto conto della eventuale diversa incidenza del traffico sui servizi da assicurare;
- l'applicazione delle modalità di riduzione oraria dovrà risultare dai turni pubblicati secondo l'andamento delle programmazioni operative dei voli/servizi da operare; Resta inteso che le modifiche di ricorso alla riduzione oraria come sopra previste dovranno risultare dalle apposite e previe modifiche di mansionari e/o ordini di servizio;
- la rotazione dei lavoratori avverrà secondo equità in presenza di fungibilità professionale e compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzative e produttive dell'azienda;
- In ogni caso si conviene di istituire incontri mensili tra azienda e OO.SS. al fine di monitorare la corretta ed equa distribuzione del programma di cassa integrazione in base all'andamento del traffico;
- il ricorso a forme di lavoro supplementare/straordinario sarà possibile solo nei casi di forza maggiore o comunque per far fronte ad impreviste/imprevedibili esigenze operative per evitare interruzioni o deficit di servizio;
- In vigore del CdS l'azienda corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente ogni istituto contrattuale e legale, riferito all'entità oraria della prestazione lavorativa, verrà automaticamente riproporzionato all'orario ridotto di cui al presente accordo; con riferimento al Tfr trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 148/2015;
- I lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, cariche politiche, "sospensioni" per motivi disciplinari o altro, faranno parte del presente accordo allo scadere dell'evento sospensivo;

- L'azienda assicurerà l'anticipazione dell'integrazione salariale e si impegna a presentare apposita istanza al "FSTA" richiedendone il sostegno in favore dei lavoratori, ad incremento del trattamento economico previsto per la CIGS da parte dell'INPS
- Fatto salvo quanto sopra previsto in merito alla necessità di incontrarsi entro la scadenza dell'accordo per valutarne ogni necessaria modifica nella prospettiva di un maggior orizzonte temporale, le Parti parimenti convengono di incontrarsi, in ogni caso, per procedere alla modifica/sospensione/cessazione del presente accordo, ove si dovesse rendere necessaria, al fine di poter cogliere eventuali previsioni di maggior favore, che interventi normativi successivi alla sottoscrizione dovessero prevedere in materia di ammortizzatori sociali, di maggior tutela e salvaguardia, tanto aziendale che dei lavoratori;

Si allega elenco dettagliato del personale in organico, con indicazione dell'anzianità richiesta dalla norma, per il calcolo della riduzione oraria come convenuta nel presente accordo;

la presente è da intendersi sottoscritta espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art.14, D.Lgs. n.148/2015, in materia di informazione, consultazione ed esame congiunto.

Del che è verbale, letto confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

GH Napoli spa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

OO.SS

FILT CGIL

FIT CISL

UILTrasporti

UGL TA

USB LP

LEGEA aderente Cisl

RSA

[Handwritten signatures of union representatives]

5

Si da atto che la sottoscrizione al presente documento per le parti non in presenza è intervenuta a mezzo scambio di mail/pec agli indirizzi ivi riportati.